

Decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 (art. 14)

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305.

14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni [\(106\)](#) dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto [\(107\)](#) [\(108\)](#).

omissis

[\(106\)](#) Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi e attività derivanti dal Codice della protezione civile, il presente termine è stato fissato in centottanta giorni dall'art. [27, comma 11, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

[\(107\)](#) Comma modificato dall'art. [147, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e dal comma 3 dell'art. [44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. [19-octies, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

[\(108\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 142](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione. Successivamente la stessa [Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 463](#) (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.